



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 78 DEL 27/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 16.30 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 21 LUGLIO - PROT.N.27340 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.	
1	ANTOGNOLI MICHELE	S	13 LUPERINI DARIO	S
2	BALATRESI MARCO	N	14 MANNOCCI GIACOMO	S
3	BARBUTI LUCA	S	15 MARROCU GIAMPAOLO	S
4	BENOTTO GABRIELE	N	16 MINUCCI SILVANA	S
5	CASTELLANI FRANCO	S	17 MARTINELLI FABIANO	S
6	CECCARELLI LARA	N	18 MORGANTINI VALENTINA	S
7	CECCHELLI MATTEO	S	19 NICOSIA GIUSTO	S
8	CORDONI FRANCESCO	S	20 PAOLICCHI ROBERTA	S
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	S	21 PAOLINI MATTEO	S
10	GIORGI STEFANIA	S	22 PARDINI PAOLO	S
11	GIULIANI ANDREA	S	23 PARDUCCI MAURO	N
12	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	S	24 PORCARO ALBERTO	S
			25 DI MAIO SERGIO	S

Presiede il Sig. PARDINI PAOLO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale PETRUZZI FABRIZIO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

CORDONI FRANCESCO, PAOLICCHI ROBERTA, ANTOGNOLI MICHELE

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO

GUELFI CARLO

BECUZZI MAURO

BIANCHI BANDINELLI PAPANONI MARIA ELENA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 soprarichiamata, a mente del quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 a mente del quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;

Visto l'art. 9 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, ai sensi del quale *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*, con applicazione delle imposte comunali TARI e TASI, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Preso atto che la disciplina relativa alla TASI contenuta nell'art. 1, commi 639 e seguenti, è stata confermata dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015);

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ...”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che il D.M. 13/05/2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Vista la propria deliberazione n. 65 del 9 settembre 2014 avente ad oggetto *“Approvazione regolamento TASI (Tributo Servizi Indivisibili)”*;

Vista la propria deliberazione n. 66 del 9 settembre 2014 avente ad oggetto *“Approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2014”*;

Preso atto della necessità di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 9 settembre 2014, al fine di uniformare la relativa disciplina a quanto disposto dall'art. 9 bis, commi 1 e 2 del D.L.147/2013 sopracitato;

Viste le modifiche proposte dal Servizio Entrate, come rappresentate dall'allegato A), alla presente deliberazione, che riporta nella colonna sinistra il testo del Regolamento TASI approvato con delibera consiliare n. 65 del 9 settembre 2014 e nella colonna destra il nuovo testo modificato;

Ritenuto, quindi, di modificare il contenuto del vigente Regolamento TASI, come riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni TASI approvate con deliberazione consiliare n. 66 del 9 settembre 2014;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 22/07/2015, depositato nel fascicolo, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 16/07/2015 il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai prospetti allegati al presente atto;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse, le modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), come indicato nell'allegato A) al presente atto deliberativo;
2. di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI approvate con deliberazione consiliare n. 66 del 9 settembre 2014;
3. di dare atto che, per quanto indicato al precedente punto 1) il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) è quello risultante dal testo allegato B) alla presente deliberazione;
4. di dare atto che gli aggiornamenti suddetti decorrono dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.21	Votanti	N.21
Favorevoli	N.14		
Contrari	N.7 (Marrocu,Minucci,Giuliani,Barbuti,Antognoli,Nicosia e Mannocci)		
Astenuti	N.==		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Delibera del 13/07/2015 ad oggetto:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 13/07/2015

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to Dott. Fabrizio Petruzzi



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Proposta di Delibera del 13/07/2015 ad oggetto :

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Non è necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.
- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile per la seguente motivazione:

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, del Dlgs 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa / diminuzione di entrata

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Si verifica altresì, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

- Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria per la seguente motivazione:

Data 13/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Petrucci

DELIBERA N. 78 DEL 27/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARDINI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PETRUZZI FABRIZIO



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 9/09/2014
(in vigore dal 01/01/2014)



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 9/09/2014
(in vigore dal 01/01/2014)

INDICE**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento****Art. 2 - Individuazione servizi indivisibili****Art. 3 - Definizione abitazione principale e relative assimilazioni****TITOLO II – ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI****Art. 4 - Aliquote e agevolazioni****Art. 5 - Immobili posseduti da ONLUS****TITOLO III – CONTROLLI****Art. 6 - Attività di controllo****Art. 7 - Accertamento con adesione****TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI****Art. 8 - Versamenti****Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento****Art. 10 - Rimborsi e compensazioni****TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 11- Entrata in vigore****Art. 12 – Clausola di adeguamento.****INDICE****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento****Art. 2 - Individuazione servizi indivisibili****Art. 3 - Definizione abitazione principale e relative assimilazioni****TITOLO II – ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI****Art. 4 - Aliquote e agevolazioni****Art. 5 - Immobili posseduti da ONLUS****TITOLO III – CONTROLLI****Art. 6 - Attività di controllo****Art. 7 - Accertamento con adesione****TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI****Art. 8 - Versamenti****Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento****Art. 10 - Rimborsi e compensazioni****TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 11- Entrata in vigore****Art. 12 – Clausola di adeguamento.****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Ambito di applicazione e scopo del regolamento****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Individuazione servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

- Anagrafe, stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
- Manutenzione beni immobili
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Servizi di Protezione civile

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

Art. 3

Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Individuazione servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:

- Anagrafe, stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
- Manutenzione beni immobili
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Servizi di Protezione civile

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

Art. 3

Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

TITOLO II ALIQUEUTE E AGEVOLAZIONI

Art. 4

Aliquote e agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni od esenzioni nei limiti di legge.

2. Le detrazioni si applicano in ragione dei mesi in cui sono presenti i requisiti stabiliti dal regolamento.

Art. 5

Immobili posseduti da ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo ad associazioni riconosciute e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO III

matrimonio;

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; sull'unità immobiliare l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, purché il contribuente presenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti.

TITOLO II ALIQUEUTE E AGEVOLAZIONI

Art. 4

Aliquote e agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni od esenzioni nei limiti di legge.

2. Le detrazioni si applicano in ragione dei mesi in cui sono presenti i requisiti stabiliti dal regolamento.

3. Le detrazioni di base nonché quelle previste dal presente Regolamento sono tra loro cumulabili salvo il caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico soggetto portatore di handicap grave ed invalido al 100%.

Art. 5

Immobili posseduti da ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo ad ~~associazioni riconosciute e~~ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO III

CONTROLLI

Art. 6

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. L'Amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 7

Accertamento con adesione

1. Si applica per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 8

Versamenti

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura pari al 30% del totale complessivamente dovuto.
3. Per il computo dei mesi per l'applicazione del tributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti sopra.
6. Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se il tributo da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché il tributo dovuto per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

CONTROLLI

Art. 6

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. L'Amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 7

Accertamento con adesione

1. Si applica per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 8

Versamenti

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura pari al 30% del totale complessivamente dovuto.
3. Per il computo dei mesi per l'applicazione del tributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti sopra.
6. Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se il tributo da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché il tributo dovuto per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

Art. 10

Rimborsi e compensazioni

1. Per i rimborsi e le compensazioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 12 – Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

Art. 10

Rimborsi e compensazioni

1. Per i rimborsi e le compensazioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 12 – Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

Allegato B)

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.65 del 9/09/2014 da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n.78 del
27/07/2015

INDICE

<i>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>		
<i>Art. 1</i>	<i>Ambito di applicazione e scopo del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Individuazione servizi indivisibili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione abitazione principale e relative assimilazioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>TITOLO II – ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI</i>		
<i>Art. 4</i>	<i>Aliquote e agevolazioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Immobili posseduti da ONLUS</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>TITOLO III – CONTROLLI</i>		
<i>Art. 6</i>	<i>Attività di controllo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI</i>		
<i>Art. 8</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>		
<i>Art. 11</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Clausola di adeguamento.</i>	<i>Pag. 5</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Individuazione servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:
 - Anagrafe, stato civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico
 - Manutenzione beni immobili
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi
 - Urbanistica e gestione del territorio
 - Servizi di Protezione civile
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

Art. 3

Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:
 - l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; sull'unità immobiliare l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, purchè il contribuente presenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti.

TITOLO II ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI

Art. 4

Aliquote e agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni od esenzioni nei limiti di legge.
2. Le detrazioni si applicano in ragione dei mesi in cui sono presenti i requisiti stabiliti dal regolamento.
3. Le detrazioni di base nonché quelle previste dal presente Regolamento sono tra loro cumulabili salvo il caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico soggetto portatore di handicap grave ed invalido al 100%.

Art. 5

Immobili posseduti da ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO III CONTROLLI

Art. 6

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. L'Amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 7

Accertamento con adesione

1. Si applica per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

Art. 8

Versamenti

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura pari al 30% del totale complessivamente dovuto.

3. Per il computo dei mesi per l'applicazione del tributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti sopra.

6. Non si fa luogo al versamento se il tributo dovuto per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se il tributo da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché il tributo dovuto per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

Art. 10

Rimborsi e compensazioni

1. Per i rimborsi e le compensazioni si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Art. 12 – Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.